

N. R.G. 11292 /2016



**TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI**

**I SEZIONE CIVILE**

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **11292 /2016** promossa da:

██████████, nato il ██████████ in NIGERIA, elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio dell'avv. MURA SABRINA, che lo rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso introduttivo, ammesso al patrocinio a spese dello Stato

**ricorrente**

**contro**

**MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro pro tempore – presso la Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Cagliari

**resistente contumace**

**e**

**Pubblico Ministero**

Il giudice dott.ssa Valentina Frongia,  
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13 febbraio 2017,  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

**CONCLUSIONI**

Nell'interesse del ricorrente: di cui al ricorso

**MOTIVI DELLA DECISIONE**

Con ricorso depositato il 21 novembre 2016 Joy ██████████ ha impugnato la decisione con la quale sono state rigettate le sue istanze, adottata dalla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Cagliari nella seduta del 11 ottobre 2016, notificata il 22 novembre 2016.

La ricorrente ha domandato in via gradata il riconoscimento di una delle tre forme di protezione internazionale, nonché del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della Costituzione



censurando l'operato della Commissione per non aver correttamente valutato le sue dichiarazioni né la grave situazione esistente in Nigeria.

All'udienza fissata la ricorrente, confermando quanto dichiarato alla Commissione territoriale, ha riferito di essere nata e vissuta in Nigeria nel Edo State a Benin City.

In merito alle motivazione poste alla base dell'espatrio la ricorrente ha dichiarato: *“Ho lasciato la Nigeria perché dopo la morte dei miei genitori avvenuta in un incidente stradale, continuavo a vivere da sola nella casa di mio padre. Mio zio mandava degli uomini a casa mia per avere dei rapporti sessuali con me. Io non volevo, ero vergine, un giorno un uomo mi ha aggredito, morsa, picchiata e violentata, perché mi aveva detto che aveva già pagato il prezzo a mio zio.*

*Io allora dopo questa esperienza ho lasciato la casa, stavo girovagando per le strade, ho incontrato un'amica di mia madre alla quale ho raccontato cosa mi era accaduto, lei allora mi ha detto di andare a vivere con lei. Mi ha ospitato in una sorta di dependance, ho vissuto con lei un anno e sei mesi.*

*All'inizio andava bene ma poi ha iniziato a trattarmi come una schiava. Non sapevo cosa fare, se fossi tornata a casa mio zio avrebbe continuato a mandarmi degli uomini, e non potevo neanche rimanere con la signora che mi maltrattava, lei voleva che facessi quello che diceva lei”.*

L'Amministrazione non si è costituita in giudizio.

\*\*\*

Ritiene, innanzitutto, il tribunale che [REDACTED] non rientri nel novero dei soggetti che possono beneficiare del riconoscimento dello *status* di rifugiato in base al d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251, attuativo della direttiva 2004/83 CE, come modificato dal d.lgs. 21 febbraio 2014, n. 18, che ha disciplinato il riconoscimento dello status di rifugiato e di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale sulla base dei principi già espressi dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951 (ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, e modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967, ratificato con legge 14 febbraio 1970, n. 95).

Il citato decreto legislativo ha individuato (art. 2 lett. e) il rifugiato nel “cittadino straniero il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno”.

Ora benché gli atti di persecuzione possono provenire non solo dalle autorità di un paese, ma anche dalla popolazione locale, o da singoli individui, qualora tali atti siano consapevolmente tollerati



dalle autorità o qualora le autorità neghino o siano incapaci di fornire un'adeguata protezione, si ritiene che nel caso di specie la misura richiesta non possa essere concessa per le seguenti ragioni.

Innanzitutto, dal racconto della ricorrente emerge che gli atti persecutori subiti sarebbero stati legati alla sua permanenza nell'abitazione familiare, ed infatti, i medesimi sarebbero cessati dal momento in cui ella aveva lasciato la casa. Per tale motivo non può dunque ritenersi che nel caso in cui ■■■■■ ■■■■■ facesse rientro in Nigeria, potendo la medesima vivere altrove, come d'altra parte aveva fatto per un anno e mezzo prima della partenza, correrebbe il rischio di essere vittima dei medesimi atti di cui era stata oggetto in passato.

Si rileva, altresì che la ricorrente non ha neppure tentato di ottenere protezione dalle autorità del suo Paese. Non pare, così, integrato il requisito della mancata protezione ai sensi della lett. c) dell'art. 5 del d.lgs. n. 251 del 2007.

Occorre ora valutare se ■■■■■ possa beneficiare o meno della misura prevista dall'art. 2, lett. g), del decreto n. 251 del 2007, il quale stabilisce che al cittadino straniero, che non possieda i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, può essere riconosciuta la protezione sussidiaria quando “sussistano fondati motivi di ritenere che, se tornasse nel Paese d'origine, o, nel caso di apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno, come definito nel presente decreto” e che non possa o, a causa di tale rischio, non voglia avvalersi della protezione di detto paese.

Per grave danno, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. citato, deve intendersi il rischio effettivo di subire:

a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte; b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese d'origine; c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

Ciò detto, alla luce delle medesime ragioni di cui sopra, deve ritenersi che non possa ravvisarsi la sussistenza del pericolo che l'odierna ricorrente, se tornasse in Nigeria, verrebbe condannata a morte o all'esecuzione della pena di morte, o sarebbe esposta alla tortura o ad altra pena o trattamento inumano o degradante.

Deve allora valutarsi se le circostanze esposte da ■■■■■ integrino una fattispecie tutelabile con il riconoscimento della protezione sussidiaria in ragione della sussistenza, nel paese di origine del richiedente, di una situazione di violenza indiscriminata quale richiamata dalla lettera c) del decreto.

Al riguardo deve osservarsi, in conformità alla giurisprudenza della Corte di Giustizia europea, che l'esistenza di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione



sussidiaria non è subordinata alla condizione che quest'ultimo fornisca la prova di essere interessato personalmente dal suddetto pericolo, potendo l'esistenza di una siffatta minaccia essere considerata in via eccezionale provata qualora il grado di violenza indiscriminata che caratterizza il conflitto armato in corso, valutato dalle autorità nazionali, raggiunga un livello così elevato che sussistano fondati motivi di ritenere che un civile rientrato nel paese o nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire la detta minaccia (Corte di Giustizia CE, Grande sezione, 17 febbraio 2009, n. 465, Elgafaji).

Ritiene questo giudice che non possa essere riconosciuta al richiedente neanche la predetta forma di tutela per le ragioni che verranno appresso illustrate.

Quanto alla situazione politica del paese d'origine, dal rapporto di Amnesty International 2014-15 si evince che questa è caratterizzata dalle tensioni a sfondo religioso causate dagli attacchi del gruppo islamico Boko Haram nel nord est del Paese.

Da luglio 2014 in poi Boko Haram ha occupato più di 20 città negli stati di Adamawa, Borno e Yobe, uccidendo migliaia di civili nelle città in tutto il nord-est, nelle zone sotto il controllo del gruppo, con attentati dinamitardi. Durante gli attacchi Boko Haram ha rapito giovani donne e ragazze, tra cui 276 ragazze della città Chibok nel mese di aprile, usandole come schiave sessuali, torturando persone che violavano le regole imposte. Il gruppo ha saccheggiato mercati, negozi e case e scuole. Gli attacchi da parte dei gruppi ribelli nel nord-est della Nigeria hanno costretto migliaia di nigeriani a cercare rifugio in Camerun e negli altri stati limitrofi. Un flusso costante di rifugiati nigeriani sta abbandonando l'instabile zona di confine tra Nigeria e Camerun, dove si sono verificati attacchi di Boko Haram (attentato suicida il 12 luglio nella città di Fotokol nell'estremo nord del paese) per cercare riparo nell'entroterra, presso il campo di Minawao, che è gestito dall'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (UNHCR) e dai suoi partner.

“L'UNHCR esorta gli Stati a sospendere i rimpatri forzati di cittadini o residenti abituali di questa parte della Nigeria, compresi coloro che si sono visti respingere la loro richiesta di asilo, fino a quando la situazione della sicurezza e dei diritti umani non sarà sostanzialmente migliorata. Questa indicazione è valida fino al momento in cui le condizioni di sicurezza e la situazione dei diritti umani nel nord-est della Nigeria non saranno migliorate in misura sufficiente da consentire un ritorno sicuro e dignitoso (v. UNHCR Considerazioni in materia di protezione internazionale relativa alle persone in fuga DAL NORD-EST DELLA NIGERIA (STATI DI BORNO, YOBE E ADAMAWA) e dalle regioni circostanti - Ottobre 2014).

Attualmente “l'UNHCR e il governo stanno consultando i rifugiati nella zona di confine per capire dove desiderano andare: alcuni potrebbero scegliere di tornare in zone sicure all'interno della



Nigeria, mentre altri potrebbero volersi trasferire nel campo di Minawao”. (v UNHCR Briefing bisettimanale alla stampa del 21 luglio 2015).

Dal rapporto di Amnesty International 2015-16 , si apprende ancora “Boko Haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l’umanità nel nord-est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili. A gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno. Combattenti di Boko Haram hanno ucciso in modo deliberato i civili, soprattutto uomini in età adatta al combattimento, e ne hanno detenuti altri, oltre a distruggere edifici. Nel solo attacco contro la città di Baga, Boko Haram ha ucciso centinaia di civili in quello che è stato considerato come l’attacco più micidiale condotto fino a quel momento dal gruppo. Le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente il danneggiamento o la completa distruzione di oltre 3.700 edifici nel corso dell’attacco.

Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko Haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo.

A partire da marzo, un’imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, ha costretto Boko Haram a ritirarsi dalle principali città del nord-est del paese. Tuttavia, il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi, oltre che in attentati dinamitardi.

Gli attentati compiuti da Boko Haram hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell’intero nord-est, oltre che ad Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria. Per compiere questi attentati, Boko Haram non ha esitato a impiegare in diverse occasioni giovani donne e ragazzine, costringendole a farsi esplodere.

L’esercito ha annunciato di aver liberato almeno 1.400 persone dal territorio controllato da Boko Haram, in maggioranza donne e bambini. Delle 219 alunne che erano state rapite dal gruppo il 14 aprile 2014 nella città di Chibok, nello stato di Borno, non si sono più avute notizie”.

Ancora dal rapporto dal rapporto di Amnesty International 2016-17 si evince:

“Boko haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l’umanità nel nord-est del paese, con conseguenze devastanti per 14,8 milioni di persone. Le attività del gruppo sono proseguite per tutto l’anno, con attentati e raid di portata più limitata. Le forze armate nazionali e regionali hanno riconquistato alcune delle principali città, sottraendole al controllo di Boko haram.

Nella sua risposta agli attacchi di Boko haram, l’esercito ha continuato a effettuare arresti arbitrari, detenzioni, maltrattamenti ed esecuzioni extragiudiziali di persone sospettate di essere combattenti di Boko haram, compiendo atti che si sono configurati come crimini di guerra e possibili crimini contro l’umanità.



A maggio, 737 uomini detenuti in quanto sospettati dall'esercito di essere membri di Boko haram sono stati trasferiti nel carcere di Maiduguri, capitale dello stato di Borno. Sono stati formalmente accusati di essere "vagabondi incalliti", un reato punibile con pene fino a due anni di carcere e/o il pagamento di un'ammenda.

Ad aprile, il ministero della Difesa ha lanciato l'operazione "Corridoio sicuro", con l'obiettivo di "riabilitare i recidivi e i combattenti di Boko haram che si erano arresi", in un campo dedicato.

Il 13 ottobre, in seguito ad alcuni negoziati, Boko haram ha rilasciato 21 delle ragazze di Chibok che erano state rapite. Un'altra è stata trovata a novembre; a fine anno, circa 195 alunne di Chibok risultavano ancora scomparse.

#### SFOLLATI INTERNI

Nel nord della Nigeria, le persone sfollate internamente erano ancora almeno due milioni; l'80 per cento viveva in comunità ospitanti, mentre gli altri avevano trovato riparo all'interno di campi. I campi di Maiduguri rimanevano sovraffollati e senza adeguato accesso al cibo, all'acqua potabile e ai servizi igienici.

Nei cosiddetti territori inaccessibili dello stato di Borno, decine di migliaia di sfollati interni erano trattenuti all'interno di campi sotto la guardia armata dell'esercito nigeriano e della task force civile congiunta (Civilian Joint Task Force – Cjtf), composta da miliziani civili alleati con lo stato per combattere Boko haram. La maggior parte degli sfollati interni non era autorizzata a lasciare i campi e non riceveva adeguate razioni di cibo, acqua o assistenza medica. Migliaia di persone sono decedute all'interno di questi campi a causa della grave malnutrizione. A giugno, in un campo sotto il controllo militare a Bama, nello stato di Borno, l'Ngo Medici senza frontiere ha denunciato che nell'ultimo anno erano stati sepolti almeno 1.200 cadaveri.

Sia la Cjtf sia l'esercito sono stati accusati di aver sfruttato sessualmente le donne sfollate all'interno dei campi in cambio di denaro o cibo, o del permesso di andarsene dal campo".

Le notizie apprese da Amnesty International e dall' UNHCR comprovano, dunque, che sono interessati dal conflitto armato, di natura terroristica, solo alcuni stati nel nord est della Nigeria, repubblica federale dall'estensione vastissima, composta di ben 36 diversi Stati.

In questi termini si è, altresì, espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 18539 del 21 settembre 2016.

Si ritiene, ancora, che la zona del delta del Niger pur essendo caratterizzata dall'esistenza di una situazione gravemente conflittuale fra la popolazione locale ed il governo federale, a causa delle modalità con le quali da decenni viene sfruttato il petrolio di cui è ricca la zona, che ha portato alla nascita di una moltitudine di gruppi militanti che chiedono al governo una distribuzione più equa dei ricavi dell'attività estrattiva da distribuire alle comunità locali e sono responsabili dei



numerossimi attacchi diretti contro gli stabilimenti petroliferi, non pare possa essere ricondotta sotto il concetto di conflitto armato interno od internazionale secondo gli insegnamenti della giurisprudenza comunitaria sopra richiamata.

Ritiene questo giudice che nello Stato di Edo, dal quale proviene la ricorrente, non sussista una situazione inquadrabile nell'ipotesi di cui all'articolo 14 lett. c) cit., non essendo presenti le condizioni delineate dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella pronuncia sopra citata.

Conseguentemente non si ritiene concedibile la misura della protezione sussidiaria sotto nessun profilo.

In merito alla richiesta di riconoscimento del diritto di asilo ai sensi dell'art. 10, comma terzo, della Costituzione si rileva come la Corte di Cassazione con la sentenza del 26 giugno 2012 n. 10686 ha chiarito che il diritto di asilo è interamente attuato mediante la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della normativa di cui al d.lgs. n. 251 del 2007, adottato in attuazione della Direttiva 2004/83/Ce del Consiglio del 29 aprile 2004, e di cui all'art. 5, comma 6, d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Conseguentemente non vi è più alcun margine di residuale diretta applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma 3, cost., in chiave processuale o strumentale, a tutela di chi abbia diritto all'esame della sua domanda di asilo alla stregua delle vigenti norme sulla protezione.

A diverse conclusioni pare, invece, potersi giungere per quanto concerne la protezione umanitaria, misura che si concretizza nel permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 5, comma sesto, del d.lgs. 286/1998.

La norma citata prevede che "il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, salvo che ricorrano seri motivi in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano". I motivi di carattere umanitario non devono dunque trovare fondamento in obblighi specifici previsti dalla Costituzione o da fonti internazionali, potendo trovarlo anche nella clausola generale dell'art. 2 della Costituzione. Si tratta dunque di particolari condizioni di vulnerabilità, quali per esempio motivi di salute o di età, ma anche oggettive, come per esempio una grave instabilità politica, episodi di violenza o insufficiente rispetto dei diritti umani, carestie, disastri naturali o ambientali o altre situazioni similari.

Ora, la particolare situazione della ricorrente, giovane donna, priva di sostegno familiare (entrambi i genitori sono morti, e nessun altro familiare potrebbe accoglierla e sostenerla in un eventuale



reinserimento nel suo Paese), nonché oggetto di gravi violenze in patria<sup>1</sup>, consente il riconoscimento alla medesima del diritto ad ottenere il permesso di soggiorno per motivi umanitari, essendo sussistente una grave situazione di vulnerabilità che fa ritenere gravemente dannoso per la medesima un immediato rimpatrio.

Per quanto concerne le spese di lite, risultando vittoriosa la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del D.P.R. osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (in questi termini Cass. civ., n. 18583 del 2012).

### PER QUESTI MOTIVI

1. Riconosce a [REDACTED] nata in Nigeria il [REDACTED], il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui all'art. 32 comma 3 del d.lgs. n. 25/08.
2. nulla sulle spese.

Cagliari, 23 febbraio 2017.

Il giudice  
Valentina Frongia

---

<sup>1</sup> Si ritiene, invero, che il racconto della ricorrente sia veritiero.

